

SOCIETA' TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE

Pubblicazione decreto di asservimento emesso in data 24 maggio 2022 dal Ministero della Transizione Ecologica - Dipartimento Energia - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza.

Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale *“al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale”*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità*, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante *disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”*;

CONSIDERATO che con decreto di autorizzazione provvisoria n. 2001 del 27/11/1990 - avente efficacia di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 9, DPR 342/65 - l'Assessorato ai LL.PP. della Regione

Puglia ha autorizzato la società ENEL S.p.A. all'inizio dei lavori di costruzione di linee elettriche per il trasporto di energia alla tensione di 150 kV, frequenza di 50 periodi al secondo, per il potenziamento della rete di distribuzione di energia nei Comuni di Andria - Barletta e Trani e zone limitrofe;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Provincia di Bari n. 409, del 13/11/1992, ha autorizzato la società ENEL S.p.A. ad occupare temporaneamente ed in via d'urgenza gli immobili ricadenti nei territori di Andria e Barletta, a far data dell'immissione in possesso per una durata di non oltre cinque anni;

TENUTO CONTO che in data 29/12/1992, la società ENEL S.p.A. si immetteva nel possesso delle aree individuate al CT del comune di BARLETTA (BT) al foglio 124, particelle n. 406, 407, 384, 434 e 433, costituendo per lo stesso periodo le relative servitù di elettrodotto;

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Provincia di Bari n. 52 del 17/12/1999 il citato elettrodotto veniva autorizzato in via definitiva;

TENUTO CONTO che con Decreto Dirigenziale della Provincia di Bari n. 559, riportato nel Registro Determinazioni il 25/03/2005, al n. 140, venivano prorogati di 36 mesi i termini di validità del citato decreto n. 52;

CONSIDERATO che i terreni di proprietà dei coniugi LEONETTI Antonio e LORUSSO Grazia, siti nel comune di Barletta (BT) alla Contrada Muridano, riportati nel CT comunale al foglio 124, particelle 609, 526, 524, 522 (derivanti dalle particelle n. 406, 407, 384, 435, 434 e 433 del foglio 124), sono attraversati dall'elettrodotto 150 kV in conduttori aerei "Andria 380/150 kV - Barletta", già di proprietà di ENEL Distribuzione e successivamente entrato a far parte della rete di trasmissione nazionale nella gestione di TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A. in virtù del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27/02/2009 a cui, per gli effetti, è stata demandata la competenza in materia di gestione amministrativa;

PRESO ATTO che, nonostante l'intervenuta scadenza dei termini di occupazione, non è stata perfezionata alcuna successiva procedura ablativa e che, pertanto, la detenzione dei fondi risulta in assenza di valido titolo di legittimazione;

VISTA la sentenza n. 5747/2021 del 14/05/202 con la quale il T.A.R. per il Lazio ha condannato TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A. e TERNA RETE ITALIA S.p.A. alla restituzione di detti fondi previa riduzione in pristino disponendo, in via subordinata, la possibilità di procedere all'acquisizione degli stessi ai sensi dell'art. 42 bis del Testo Unico Espropri;

VISTA l'istanza acquisita in atti al prot. n. **27730**, del 15/09/2021, con la quale la società TERNA S.p.A. RETE ELETTRICA NAZIONALE con sede legale in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 - codice fiscale e partita IVA 05779661007, rappresentata dalla società TERNA RETE ITALIA S.p.A. (c.f. 11799181000), in esecuzione della citata sentenza n. 5747 del T.A.R. per il Lazio e al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasmissione elettrica e considerando che la RTN di cui l'elettrodotto fa parte è di preminente interesse nazionale, ha chiesto a questa Amministrazione l'emanazione del provvedimento di acquisizione delle aree ai sensi dell'art. 42-bis del Testo Unico;

TENUTO CONTO che il fondo dei coniugi LEONETTI Antonio e LORUSSO Grazia, sito in Barletta (BT), Contrada "Muridano", riportato nel CT comunale al foglio 124, p.lle 609, 526, 524, 522 (ex 406, 407, 384, 435, 434 e 433) è attraversato dall'elettrodotto 150 kV in conduttori aerei "Andria 380/150 kV - Barletta", regolarmente in esercizio, per una lunghezza di 98 metri lineari, con una fascia di asservimento di larghezza pari a 29 metri lineari (14,50 metri per lato avente per asse quello della linea elettrica stessa), con una superficie complessivamente interessata dall'elettrodotto pari a 2.434 mq, secondo la consistenza aggiornata rispetto a quella rilevata da ENEL S.p.A. nel verbale di immissione in possesso e stato di consistenza del 29/12/1992;

PRESO ATTO del permanere dell'interesse pubblico nell'assicurare la continuità del servizio pubblico di trasmissione elettrica e, di conseguenza, della necessità di mantenere in situ l'elettrodotto aereo 150 kV "Andria 380/150 kV - Barletta" nella consistenza sopra specificata;

RILEVATO che l'utilizzo ad oggi dell'area in questione è senza titolo giuridico, in quanto la relativa procedura

ablatoria necessita di regolarizzazione;

TENUTO CONTO che con nota protocollo n. 5402, del 21/02/2022, questa Amministrazione ha comunicato ai proprietari del fondo l'avvio del procedimento amministrativo e che la medesima è stata trasmessa anche da TERNA RETE ITALIA S.p.A. con Raccomandata A/R n. 201373907365 del 28/03/2022 e, ad oggi, non sono pervenute osservazioni in merito;

VALUTATI gli interessi in conflitto e ritenuto che non sussistono ragionevoli alternative all'adozione del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del Testo Unico sulle espropriazioni;

VISTO l'articolo 42-bis, comma 6, del D.P.R n. 327/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio competente prot. n. 16059 del 24/05/2022

DECRETA

Articolo 1

A favore della società TERNA S.p.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE, con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 - codice fiscale e partita IVA 05779661007, è disposta la costituzione del diritto di servitù di elettrodotto perpetua e inamovibile sul fondo ubicato nel comune DI BARLETTA (BT), individuato al foglio 124, p.lle 609, 526, 524, 522 (ex 406, 407, 384, 435, 434 e 433), del CT comunale, utilizzato per scopo di interesse pubblico, a servizio della linea aerea a 150 kV "Andria 380/150 kV - Barletta".

La caratteristiche tecniche di detta servitù di elettrodotto sono le seguenti: lunghezza di 98 metri lineari, con una fascia di asservimento di larghezza pari a 29 metri lineari (14,50 metri per lato avente per asse quello della linea elettrica stessa), con una superficie complessivamente interessata dall'elettrodotto pari a 2.434 mq, come raffigurato nello stralcio planimetrico allegato al presente decreto.

Tenendo conto delle variazioni subite dalle particelle originarie, allo stato la consistenza del predetto elettrodotto aereo risulta così distribuita:

- foglio 124, p.lla 609 - sub 1- qualità uliveto sup. 2.859 mq: sostegni: n. 1 (contrassegnato con il n. 30) - superficie occupata a piano di fondazione 70 mq, percorrenza 68 metri, superficie asservita 1838 mq;
- foglio 124, p.lla 526 - qualità uliveto – superficie mq. 260: sostegni: n. 0, percorrenza 0 metri, superficie asservita 1 mq;
- foglio 124, p.lla 524 - qualità uliveto – superficie mq. 316: sostegni: n. 0, percorrenza 7 metri, superficie asservita 259 mq;
- foglio 124, p.lla 522 - qualità uliveto – superficie mq. 336: sostegni: n. 0, percorrenza 23 metri, superficie asservita 336 mq;

Articolo 2

Per l'esercizio del già realizzato elettrodotto a 150 kV "Andria 380/150 kV - Barletta" la costituenda servitù di elettrodotto conferisce a TERNA S.p.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A. quanto segue:

- il diritto di far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla costruzione, all'esercizio, alla sorveglianza, alla manutenzione dell'elettrodotto stesso;
- la possibilità di mantenere ed esercire l'elettrodotto;
- il diritto di deramificare od abbattere quelle piante che, nell'ambito della zona asservita, trovandosi in prossimità dei conduttori, possano pregiudicare, ad esclusivo giudizio di TERNA S.p.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE con il loro accrescimento il regolare esercizio e la sicurezza dell'elettrodotto. Il legname abbattuto nel corso dell'esercizio dell'elettrodotto rimane a disposizione del proprietario;

- l'obbligo di usare le aree asservite compatibilmente con la presenza dell'elettrodotto ed inerente servitù, impegnandosi a non eseguire nella fascia stessa opere di qualunque genere e a non praticare attività che possano comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù costituita;
- l'obbligo di non mettere a dimora o lasciare crescere piante arboree ed a non erigere manufatti e costruzioni di qualunque genere, nonché collocare condutture interrato nelle aree asservite senza avere ottenuto specifico assenso di TERNA S.p.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE.

Articolo 3

L'indennizzo dovuto ai coniugi LEONETTI Antonio (c.f. **LNTNTN56T03A285H**), proprietario in regime di comunione di bene, e LORUSSO Grazia (c.f. **LRSGRZ62A44A285Z**), proprietario in regime di comunione di bene, è calcolato in funzione del valore venale del bene stimato tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dello stesso nonché della sua destinazione urbanistica (*Zona agricola per attività primarie di tipo "E"*).

Ritenuto equo un valore venale pari a **3,50 €/mq**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, il valore complessivo viene così determinato:

	Superficie da acquisire (mq)	Valore venale (€/mq)	Totale (€)
Indennizzo per pregiudizio patrimoniale corrispondente al valore venale del bene (art. 42-bis, c. 3, D.P.R. 327/2001)	fascia di asservimento totale: 29 ml area asservita totale: 2.434 mq n. 1 sostegno = 70 mq percorrenza lineare sul fondo = 68 mq restante fascia di terreno asservita = 2.366 mq	3,50	2.548,93
Indennizzo forfettario per pregiudizio non patrimoniale. art. 42-bis, c. 1, D.P.R. 327/2001		10% del valore venale del bene	254,90
Interessi a titolo risarcitorio. art. 42-bis, c. 3, D.P.R. 327/2001		5% annuo sull'indennizzo totale	3.121,30
Totale indennizzo dovuto			5.925,13

Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese di TERNA S.p.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE, nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel *Bollettino Ufficiale* della Regione nel cui territorio si trova il bene.

Articolo 5

TERNA S.p.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE provvede alla notifica del presente decreto, nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari identificati.

Copia della documentazione inerente la notifica è trasmessa senza indugio da TERNA S.p.A. a questa Amministrazione all'indirizzo pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.

Articolo 6

TERNA S.p.A. - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A. corrisponde, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, l'indennizzo indicato all'articolo 3. In caso di mancata accettazione, l'importo sarà depositato presso

la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.

Articolo 7

Ai sensi dell'art. 42-bis, comma 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, questa Amministrazione, entro trenta giorni, dà comunicazione alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale del presente provvedimento

Articolo 8

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRETTORE GENERALE
(*dr.ssa Marilena Barbaro*)